

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA

3074/05
N. Reg.Sent.


Anno 2005

N. 7193 Reg.Ric.

Anno 2005

Stefano Baccharini Presidente
Silvestro Maria Russo Componente
Giulia Ferrari Componente - Estensore

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso n. 7193/05, proposto dalla soc. Polisportiva Sassari Torres s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Trofino, Fabio Maria Fois, Corrado Fara, Mauro F. Finiguerra e Raffaele De Vitto e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Patrizio Alecce

contro

la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Po n. 9,

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2 è elettivamente domiciliato,

la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in persona del

Fene.

Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio,

la Lega Nazionale Professionisti Serie C, in persona del Presidente

pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensiva,

della delibera del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, con la quale è stata disposta la non ammissione al Campionato di Serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006; del parere reso dalla Co.A.Vi.So.C. il 14 luglio 2005, con il quale è stato espresso "parere sfavorevole all'ammissione della Polisportiva Sassari Torres s.p.a. al campionato di competenza"; dell'istruttoria e della decisione adottata dalla Co.Vi.So.C. nella seduta del 7 luglio 2005, con le quali è stato contestato alla ricorrente il mancato possesso di alcuni requisiti per l'ammissione al campionato di competenza; del lodo reso dal Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del 26 luglio 2005; di tutti gli atti connessi, preordinati e conseguenti comunque lesivi, nonché

per la declaratoria

del proprio diritto ad essere iscritta al campionato di Serie C1 per l'anno 2005/2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.);

Visti gli atti tutti della causa;

Ferrari

Relatore alla camera di consiglio del 2 agosto 2005 il magistrato dott.ssa Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva degli atti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 29 luglio 2005 la Polisportiva Sassari Torres s.p.a. impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l'annullamento.

Espone, in fatto, che, con nota del 29 giugno 2005 l'Agenzia delle entrate ha accolto la sua istanza di sospensione del pagamento di tre cartelle esattoriali per un anno, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 602 del 1973. La Co.Vi.So.C. però, esaminata la documentazione trasmessa per l'iscrizione alla Serie C1 del campionato le ha contestato il mancato possesso di tre requisiti richiesti per detta iscrizione, e tra questi quello relativo al mancato pagamento verso l'Erario dei debiti per i quali l'Agenzia delle entrate aveva disposto la sospensione. Con atto del 9 luglio 2005 ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.So.C., che lo accolto solo parzialmente, confermando l'impugnato parere relativamente al dedotto debito verso l'erario.

Ferrari

Avverso detta decisione ha attivato la procedura arbitrale dinanzi alla Camera di Conciliazione che, con lodo reso il 26 luglio 2005, ha rigettato la richiesta di ammissione al campionato sul rilievo che l'Agenzia delle entrate avrebbe concesso soltanto la sospensione della riscossione, con la conseguenza che alla data del 30 giugno 2005 il debito doveva ritenersi scaduto.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) *Violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 189/A del 15 marzo 2005. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carente istruttoria e travisamento dei fatti.* L'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate costituisce l'accordo che la Commissione di appello ha invece ritenuto di non rinvenire. Anche la decisione della Camera arbitrale è illegittima perché alla data del 30 giugno 2005 non sussisteva, e comunque non era esigibile, da parte dell'Erario il credito vantato nei confronti della ricorrente. Erroneamente, infatti, la Camera arbitrale non ha dato alcun rilievo giuridico alla sospensione disposta dall'Agenzia delle entrate.

b) *Violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 189/A del 15 marzo 2005. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria - Travisamento dei fatti.* Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate ha effetto retroattivo con efficacia sin dal momento della presentazione dell'istanza alla stessa Agenzia, avvenuta il 24 giugno 2005.

Favre

c) *Violazione e taise applicazione del Comunicato Ufficiale n. 189/A del 15 marzo 2005. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria - Travisamento dei fatti.* Il Collegio arbitrale non ha considerato che l'istanza per il rinvio del pagamento è stata presentata il 24 giugno 2005, e quindi prima della scadenza del termine del 30 giugno 2005 per la regolarizzazione della documentazione. Erroneamente il Collegio non ha valutato che il tempo intercorso per ottenere, da parte dell'Agenzia delle entrate, i provvedimenti di rinvio dei pagamenti non è nella disponibilità della ricorrente, con la conseguenza che, in caso di accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate, deve essere considerato solo il momento di presentazione della domanda.

3. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

4. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

5. La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport non si è costituita in giudizio.

6. La Lega Nazionale Professionisti Serie C non si è costituita in giudizio.

7. Alla camera di consiglio del 2 agosto 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Ferrari

1. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), non essendo a questi imputabile alcuno degli atti impugnati. Ed invero, l'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. configura la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport come un organo non amministrativo, ma arbitrale, rispettoso dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio; a ciò si aggiunga che l'art. 20 del regolamento della Camera significativamente precisa che "il lodo è imputabile esclusivamente all'organo arbitrale. In nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I." (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571).

2. La natura di organo arbitrale e non amministrativo della Camera di Conciliazione e di Arbitrato rende inammissibile anche la sua evocazione in giudizio.

3. Come esposto in narrativa, la ricorrente impugna la mancata ammissione ai campionati professionisti di Serie C1 della stagione sportiva 2005/2006, perché non avrebbe ripianato i propri debiti con l'Erario.

4. Visti gli atti di causa, il Collegio rileva un profilo di inammissibilità, *in parte qua*, del ricorso.

Ed invero, la ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale sia il lodo emesso in data 26 luglio 2005, su sua istanza, dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, sia la delibera adottata in data 15 luglio 2005 dal Consiglio federale con la quale, in dichiarata adesione al parere reso dal Co.A.Vi.So.C., è stata disposta la non

Fine.

ammissione della società ricorrente al campionato di Serie C1. Detta delibera costituisce l'atto di base sul quale la ricorrente ha chiesto l'intervento annullatorio del Collegio Arbitrale, da estendersi anche ai pareri resi dal Co.Vi.So.C. e dal Co.A.Vi.So.C..

Per quanto attiene ai limiti che il sindacato del giudice della legittimità incontra quando è chiamato a pronunciare sul *decisum* della Camera di conciliazione il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni alle quali la Sezione è pervenuta in una recente occasione (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571). La decisione della Camera di conciliazione - si è detto - costituisce un arbitrato irrituale avente, come tale, natura contrattuale ed impugnabile solo per incapacità delle parti o degli arbitri, violenza, dolo, eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto ed errore sostanziale o essenziale di cui agli artt. 1428 e 1429 cod. civ., per quest'ultimo intendendosi quello che attiene alla formazione della volontà degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà (vale a dire non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici e viceversa), restando per contro esclusa ogni forma di impugnativa per errore di giudizio e di diritto (T.A.R. Piemonte, II Sez., 18 marzo 1999 n. 139 e 4 febbraio 1999 n. 58).

Non è questa la situazione che ricorre nel caso in esame né nei confronti del lodo della Camera arbitrale la ricorrente deduce censure intese a denunciare vizi sui quali è consentito al giudice

Ferrari

amministrativo di esercitare il proprio sindacato

Per questa parte il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Il Collegio ritiene invece di non doversi porre d'ufficio la questione dell'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, essendo lo stesso infondato nel merito.

Ed invero è documentato, e neppure contestato, che il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate ha accolto l'istanza della società ricorrente di rateizzazione del debito erariale risale al 18 luglio 2005 ed è stato quindi adottato in data successiva a quella (14 luglio 2005) in cui il Co.A.So.Vi.C. aveva proceduto all'esame del suo reclamo avverso da determinazione del Co.Vi.So.C..

Data la premessa, la conseguenza è duplice:

a) necessariamente e, quindi, legittimamente l'organo consultivo di secondo grado ha limitato il proprio esame ai documenti di cui poteva disporre al momento in cui esprimeva il parere di competenza;

b) del pari necessariamente e, quindi, legittimamente il Consiglio Federale ha assunto a base della propria determinazione, adottata in data 15 luglio 2005, il succitato parere dell'organo consultivo.

In sintesi, nessun rilievo può essere mosso a detto organo e al Consiglio Federale per essersi determinati sulla base dei documenti esistenti al momento in cui pronunciavano sull'istanza della società ricorrente.

Fonti

6. Il ricorso deve perentorio essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsi l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -
SEZIONE TERZA**

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla Polisportiva Sassari Torres s.p.a., previa estromissione dal giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e della Camera di Conciliazione e di Arbitrato, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 2 agosto 2005, dal

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE
TERZA**

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:


Stefano Baccarini

Presidente


Giulia Ferrari

Componente - Estensore

IL PRESIDENTE




L' ESTENSORE



PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

2 AGO. 2005

SEGRETERIA DI SEZIONE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III^a

Addì2.8.00.2005..... copia conforme
alla prescrizione è stata trasmessa ai
.....
a norma dell'art. 51 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1987 n. 642.
IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA

